



PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 441/2017
STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO
EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI
(D.G.R. 316/2018 – D.G.R. 554/2018 – D.G.R. 155/2019 – D.G.R. 671/2019)
emergenza@pec.regione.abruzzo.it

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DELLE FUNZIONI DI SOGGETTO ATTUATORE

TRA

Il Commissario Delegato OCDPC del 21 marzo 2017, n. 441, Presidente della Regione Abruzzo, dott. Marco Marsilio, con sede in via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L’Aquila, CF: 80003170661;

E

Angelo Radica, quale rappresentante legale del comune di Tollo (di seguito “Soggetto Attuatore”) con sede in Piazza della Liberazione 1 - 66010 Tollo CH, CF: 00145440699;

(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”).

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante: “Codice della Protezione civile”;
- la Delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 marzo 2017, n. 441, recante “Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 (GU n. 78 del 03/04/2017);
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62).

PRESO ATTO che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 sono state assegnate al Commissario Delegato di cui alla OCDPC n. 441/2017, in maniera proporzionale al Piano dei fabbisogni della medesima ordinanza, le risorse finanziarie stanziare dall’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali

nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

CONSIDERATO che il DPCM 27 febbraio 2019, per le suddette finalità, assegna risorse finanziarie in favore della Regione Abruzzo per complessivi € 202.891.933,61 ripartire in tre annualità (anno 2019 per € 65.428.287,26, anno 2020 per € 70.231.823,17, anno 2021 per € 70.231.823,17), dettando nel contempo, all'art. 1, comma 1, la tempistica dei rispettivi procedimenti attuativi degli interventi previsti;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019, ha predisposto il Piano degli investimenti relativamente alla prima annualità del finanziamento di € 65.428.287,26, approvato dal DPC ed in fase attuativa;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 "Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione", con la quale viene individuata la "SMEA", istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11 novembre 2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'Ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – "Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145". (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

VISTO il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019, ha predisposto il Piano degli investimenti relativamente alla seconda annualità (2020) del finanziamento di € 69.970.746,54, sottoponendolo, con nota del Soggetto attuatore SMEA prot. 2135 del 25/03/2020, all'approvazione del Dipartimento della Protezione civile nazionale;

DATO ATTO che il Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. POST/0018933 del 03/04/2020, ha comunicato l'avvenuta approvazione del Piano degli Investimenti – II annualità 2020 della Regione Abruzzo, rendendolo pienamente operativo, per l'importo di € 69.970.746,54;

DATO ATTO, altresì, che con n. 1 del 20/04/2020 il Commissario Delegato – Presidente della Regione Abruzzo, nominato con la OCDPC 441/2017, ha ritenuto di individuare gli Enti Locali quali Soggetti attuatori degli Interventi, attesa la puntuale conoscenza delle problematiche e la dichiarata capacità operativa in anche in relazione alle tempistiche del DPCM 27/02/2019, e di demandare, in aderenza alle DGR n. 150/2019 e DGR n.671/2019, l'adozione di tutti gli atti monocratici relativamente alla gestione delle procedure di competenza della Regione Abruzzo relativamente al Piano degli Investimenti II Ann. (2020) di cui al DPCM 27/02/2019 alla Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali (SMEA);

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare attraverso una convenzione gli aspetti giuridici afferenti la realizzazione degli interventi previsti dal Piano degli Investimenti II annualità 2020 della Regione Abruzzo in conformità a quanto previsto di cui DPCM 27/02/2019;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

OGGETTO DELL'INTERVENTO

La presente convenzione disciplina gli aspetti tecnici ed organizzativi per la realizzazione del/dei seguente/i intervento/i:

OGGETTO	CUP	RUP	TEMPI REALIZZAZIONE	IMPORTO
Dissesto Idrogeologico per movimenti franosi in località Via Arroccamento in comune di Tollo e conseguente danneggiamento della struttura comunale (ex mattatoio). Interventi di consolidamento del versante e di ristrutturazione funzionale dell'edificio	F36B19007260003	Antonio Savini	18 mesi	€ 765.000,00

Art. 2

SOGGETTI ATTUATORI

Il Soggetto Attuatore, nominato dal Commissario Delegato con proprio n. 1 del 20/04/2020 per la realizzazione degli interventi di cui al Piano degli Investimenti II annualità 2020 della Regione Abruzzo, è titolare delle risorse ad esso assegnate ed allo stesso spetta l'attuazione dell'intervento nel rispetto della vigente normativa, delle disposizioni di cui al DPCM 27/02/2019, nonché di quanto previsto dalle presenti procedure attuative.

Il soggetto attuatore, inoltre:

- nomina il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento in oggetto;
- attiva e disciplina, in via esclusiva, i rapporti giuridici con le imprese affidatarie degli interventi e con i professionisti, singoli o associati, affidatari di eventuali incarichi esterni;
- è tenuto all'attivazione e gestione delle procedure di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. ed all'ottemperanza di cui all'art. 1 della L. 06/11/2012 n. 190 e s.m.i.;
- è responsabile degli aspetti autorizzativi e vincolistici degli interventi e del rispetto delle previsioni delle pianificazioni vigenti;
- nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo intervento, fa riferimento al prezzario regionale, fatte salve le voci non presenti nel suddetto prezzario nel cui caso provvede a formulare l'analisi prezzi ai sensi della vigente norma sui contratti;

- assume l’incarico a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

In particolare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, può avvalersi delle deroghe individuate nell’art. 4 della OCDPC 558/2018, sulla base di apposita motivazione in ordine a situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità puntualmente documentate.

Art. 3

ECONOMIE DI PIANO

Tutte le economie derivanti dall’attuazione del Piano degli Investimenti (ribassi d’asta conseguiti, somme a disposizione delle Amministrazioni non utilizzate e spese non effettuate) torneranno nella disponibilità del Commissario Delegato OCDPC 441/2017 per una nuova programmazione di interventi o rimodulazione del Piano già approvato da sottoporre al Dipartimento della Protezione Civile nazionale, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del DPCM 27/02/2019, fatte salve eventuali diverse disposizioni che interverranno in materia.

Art. 4

SPESE GENERALI E TECNICHE

Si specifica che l’importo determinato per le spese tecniche dovrà essere riferito alle aliquote percentuali forfettarie di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo del 21/02/2003, n. 101. Rientrano in detto limite le seguenti prestazioni:

- le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori, redazione di varianti in corso d’opera (ove appositamente autorizzate), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, assistenza giornaliera di cantiere e contabilità ed altre prestazioni accessorie;
- le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche comprese quelle connesse all’esecuzione di sondaggi; relazioni idrogeologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, di monitoraggio ecc.);
- le spese per attività di consulenza e di supporto, ivi compresi gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016.

Ove tale percentuale non risultasse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei soggetti attuatori. Con riferimento alle risorse assegnate, non è ammessa la copertura del costo del personale dipendente del soggetto attuatore per gli interventi di propria competenza istituzionale eseguiti in amministrazione diretta o in convenzione con altri Enti od Amministrazioni.

Art. 5

STIPULA CONTRATTI DI AFFIDAMENTO INTERVENTI

Il Soggetto attuatore provvede, entro la data del 30 settembre 2019, alla comunicazione al Responsabile SMEA della formale contrattualizzazione degli interventi inseriti nel Piano degli Investimenti II annualità 2020, per gli adempimenti di competenza ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPCM 27/02/2019. Nell’ipotesi di mancata stipula entro la data prestabilita, il Responsabile SMEA ne darà comunicazione al Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale per l’avvio delle procedure di revoca del finanziamento accordato.

Art. 6

TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'intervento in oggetto dovrà essere completato entro i termini indicati in tabella dell'art. 1, dalla data di stipula della presente convenzione. Eventuali proroghe, debitamente richieste e motivate dal soggetto attuatore, dovranno essere puntualmente autorizzate dal Responsabile SMEA.

Art. 7

COLLAUDO

I contratti pubblici di cui alla presente convenzione sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 102 (Collaudo e verifica di conformità) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e s.m.i.

Art. 8

EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

La gestione finanziaria degli interventi risulta disciplinata come segue:

- anticipazione del 30% da corrispondere al soggetto attuatore a seguito della stipula del contratto con l'operatore economico aggiudicatario;
- primo stato avanzamento lavori, al compimento del 60% dell'importo lavori sulla base di certificato di pagamento, verifica titoli di spesa e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;
- secondo stato di avanzamento lavori, al compimento del 90% dell'importo lavori, sulla base di certificato di pagamento, verifica titoli di spesa e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;
- saldo finale al compimento del 100% dell'importo lavori, sulla base di certificato di pagamento e verifica titoli di spesa, certificato di regolare esecuzione o di collaudo (art. 7 della presente convenzione), relazione acclarante i rapporti tra il soggetto attuatore ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017.

Il pagamento delle spettanze di cui sopra verrà effettuato direttamente dalle Stazioni appaltanti a seguito dell'erogazione dei fondi da parte della SMEA secondo le modalità sopra descritte, fermo restando l'avvenuto trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Dipartimento della Protezione civile nazionale sulla contabilità speciale dedicata.

Art. 9

PROCEDURE DI CONTROLLO

La SMEA procederà al monitoraggio dello stato di avanzamento dell'intervento in oggetto verificando la rispondenza sia con il Piano degli Investimenti II annualità anno 2020 approvato sia con quanto disposto nella presente convenzione. Il Responsabile SMEA, inoltre, si riserva la facoltà di avvalersi delle strutture tecniche regionali territoriali per la verifica della congruenza della progettazione delle opere previste con gli obiettivi programmati nel medesimo Piano.

Il Soggetto Attuatore, per ottemperare ad eventuali richieste di controllo da parte della SMEA o delle Strutture tecniche incaricate, dovrà tenere a disposizione la documentazione Amministrativa, tecnica e contabile comprovante le attività poste in essere.

Art. 10

MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO

Ai fini del monitoraggio delle attività poste in essere, il Soggetto Attuatore è tenuto a riportare, con cadenza mensile, ovvero con tempistiche puntualmente comunicate dalla SMEA, nella piattaforma online dedicata agli eventi emergenziali in argomento, lo stato dell'arte dell'intervento di cui all'art. 1.

Art. 11

RISOLUZIONE CONVENZIONE

Il mancato rispetto della tempistica di cui all'art. 2, comma 3 del DPCM 27/02/2019, determina ipso iure, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la risoluzione della presente convenzione.

Art. 12

SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI

La presente convenzione, ai sensi dell'art. 5 della L. del 21 dicembre 1978, n. 845 e s.m.i., risulta esente da ogni imposta e tassa.

Art. 13

DISPOSIZIONI FINALI

Nel caso in cui il Responsabile SMEA rileverà nelle fasi di controllo l'inosservanza delle attività poste in essere dal soggetto attuatore con quanto stabilito nella presente convenzione, ovvero l'inerzia del soggetto attuatore stesso, provvederà ad attuare il potere sostitutivo disponendo con proprio decreto la revoca di nomina al soggetto attuatore e la relativa risoluzione della presente convenzione con effetto immediato.

Per l'espletamento delle funzioni ed attività di cui alla presente convenzione si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 441/2017
DOTT. MARCO MARSILIO

IL SOGGETTO ATTUATORE
ANGELO RADICA